



COMUNE DI FARA NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'AREA ECOLOGICA**

**APPROVATO CON C.C. N. 5 DEL 06.02.2007
MODIFICATO CON C.C. N. 16 DEL 20.07.2010**

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELL'AREA ECOLOGICA

UBICAZIONE

Comune di FARA NOVARESE

VIA MARCONI 34

TIPOLOGIA DI CENTRO

Centro di raccolta (1° livello)

INDICE

| | |
|---|-----------|
| TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 4 |
| ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI | 4 |
| ART. 3 – DEFINIZIONI | 4 |
| ART. 4 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA | 5 |
| ART. 5 – MODALITA’ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI | 6 |
| ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI | 6 |
| ART. 7 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE | 7 |
| ART. 8 – ORARI DI APERTURA | 7 |
| ART. 9 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI | 7 |
| ART. 10 – MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI | 8 |
| ART. 11 - DISINFESTAZIONE | 8 |
| ART. 12 – MODALITA’ DI GESTIONE | 8 |
| ART. 13 – AUTORIZZAZIONI | 8 |
| TITOLO 2 - GESTIONE DIRETTA COMUNALE | 8 |
| ART. 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE | 8 |
| ART. 15 – COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO | 8 |
| ART. 16 – ASSISTENZA AGLI UTENTI | 10 |
| ART. 17 – MANUTENZIONE DELLA STAZIONE DI CONFERIMENTO | 10 |
| TITOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI | 10 |
| ART. 18 – DIVIETI | 10 |
| ART. 19 –SANZIONI | 11 |
| ART. 20 – SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI | 11 |

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO


1. Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e l'amministrazione del Comune di Fara Novarese, con la finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuovono la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili.
2. Per tale motivo è stato istituito il centro di raccolta/accumulo, situato in Via Marconi 34, per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto agli impianti di trattamento finale.
3. Il conferimento diretto da parte degli utenti presso il predetto centro integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.
4. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo da parte degli utenti di questo centro di raccolta (1° livello) dei rifiuti solidi urbani.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il presente Regolamento è stato predisposto dal Consorzio in quanto Ente di Bacino ai sensi della Legge della Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002.
3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle prescrizioni gestionali della D.G.R. del 23 dicembre 2003, n. 93-11429 della Regione Piemonte.: "L.R. 24/02. Criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali".
4. Il presente Regolamento è stato redatto secondo le indicazioni programmatiche contenute nel "Programma pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2002)", approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, n. 17 del 14/12/2004.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Centro di raccolta o di 1° livello: è un "centro di raccolta a servizio di uno o più Comuni finalizzato al conferimento agevole dei rifiuti da parte degli utenti. Questi centri hanno la sola finalità di permettere al cittadino di conferire comodamente i rifiuti in una struttura attrezzata ed il più possibile prossima alla propria abitazione" (Delibera dell'Assemblea Consortile n. 17/2004)



ART. 4 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA

1. Ferme restando le limitazioni inerenti la provenienza di cui all'articolo 6, i rifiuti ammessi al conferimento sono i rifiuti sottoelencati:
 - a) i rifiuti urbani;
2. Le tipologie di rifiuti elencate al seguente punto a), sono raccolte e raggruppate in modo differenziato presso l'area ecologica. Il Comune può inoltre ampliare la gamma di rifiuti conferiti in modo differenziato permettendo il conferimento delle tipologie di cui al successivo punto b).

a. Tipologie di rifiuti da accogliere in via prioritaria

| CODICE CER | TIPO DI RIFIUTO |
|-------------------|--|
| 20.01.10 | abbigliamento |
| 20.01.11 | prodotti tessili |
| 20.01.21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
| 20.01.23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
| 20.01.32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131* |
| 20.01.33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
| 20.01.35* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
| 20.01.36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135 |
| 20.01.38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 |
| 20.01.40 | metallo |
| 20.02.01 | rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) |
| 20.03.07 | rifiuti ingombranti |
| 16.01.03 | pneumatici fuori uso |

b. Altre tipologie di rifiuti conferibili

I rifiuti di seguito indicati possono essere conferiti presso la stazione di conferimento in quanto specificatamente assimilati ai rifiuti solidi urbani per qualità a mezzo della Delibera C.C. n. 40 del 11.06.1998;

| CODICE CER | TIPO DI RIFIUTO |
|-------------------|--|
| 17.09.04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
| 15.01.06 | Imballaggi in materiali misti (toner, cartucce) |

3. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse ravvisare la necessità di permettere il conferimento di altre tipologie di rifiuti speciali ed assimilati presso l'area ecologica, provvederà alla successiva modifica del presente regolamento in caso di decisione permanente, ovvero alla divulgazione di speciali avvisi alla cittadinanza per rendere nota l'iniziativa.
4. Il conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti recuperabili è gratuito, ovvero a pagamento per particolari tipologie, se deciso con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

5. Dato che i rifiuti speciali pericolosi non possono mai essere assimilati agli urbani, possono essere accettati solo i rifiuti pericolosi di chiara origine domestica, identificabili come rifiuti urbani.

ART. 5 – MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

1. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti devono rispettare la normativa vigente e le eventuali prescrizioni degli Enti preposti all'autorizzazione ed al controllo del centro.
2. In particolare:
 - a. tutte le tipologie di rifiuto sono stoccate in appositi cassoni o su piattaforma in calcestruzzo, separati dalle altre tipologie da adeguate pareti divisorie;
 - b. i rifiuti pericolosi, contrassegnati nell'elenco dei codici CER con asterisco "*" sono stoccati su idonea piattaforma in calcestruzzo coperta da tettoia, in contenitori specificatamente realizzati a norma di legge, ovvero in cassone scarrabile con copertura scorrevole depositato all'esterno.

ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI

1. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori extra-comunali.
2. Sono ammessi al conferimento i seguenti soggetti:
 - a. le utenze domestiche del Comune;
 - b. gli operatori comunali e gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti dal Comune stesso;
 - c. eventuali altri soggetti autorizzati dal Comune al conferimento di rifiuti urbani ed assimilati raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.
3. A tutti i soggetti conferenti potrà essere richiesta documentazione idonea all'accertamento del loro diritto al conferimento, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comune.
4. In particolare si predisporranno strumenti atti ad accertare:
 - a. per le utenze domestiche, il diritto a conferire, determinato dall'iscrizione nei ruoli della Tassa smaltimento rifiuti;
 - b. per il conferimento effettuato tramite terzi, l'effettiva provenienza dei rifiuti e l'autorizzazione a conferire da parte del Comune per conto dei cittadini del Comune stesso.
5. I conferimenti effettuati dagli addetti ai servizi di raccolta, dagli operatori comunali autorizzati e dai soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere comunicati all'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000, di cui il Comune di Fara Novarese fa parte, nelle 24 ore precedenti.
6. Il conferimento di quantitativi straordinari di rifiuti deve in ogni caso essere preventivamente concordato con il gestore del centro di conferimento ed eventualmente autorizzato dall'Ufficio Tecnico.

ART. 7 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

1. Il centro è dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza.
2. Oltre a ciò, il centro è dotato di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
3. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti urbani, sono dislocati nel centro:
 - a. contenitori scarrabili in acciaio;
 - b. contenitori specificamente realizzati a norma di legge per contenere determinate tipologie di rifiuti (es. batterie, abiti, farmaci etc...)
 - c. aree pavimentate in calcestruzzo.
4. Cartellonistica in ingresso

ART. 8 – ORARI DI APERTURA

1. L'apertura al pubblico, ordinaria, viene determinata con deliberazione di Giunta.
2. Apertura al pubblico straordinaria
 - a. L'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie (esempio: visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto), qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione comunale e del Consorzio, in accordo con il Gestore.
3. Apertura agli operatori della gestione dei rifiuti
 - a. L'accesso in orari diversi può essere consentito, sotto la responsabilità e previa autorizzazione del Comune, qualora ciò si renda necessario.

ART. 9 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti devono essere conferiti nei cassoni o nelle aree pavimentate specificatamente indicate con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.
2. I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - a. qualora richiesto, esibire documentazione idonea all'accertamento del Comune di provenienza;
 - b. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
 - c. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
 - d. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
 - e. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di soffermarsi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers;

ART. 10 – MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI

1. Le frequenze di asporto dei rifiuti per l'invio a recupero/smaltimento devono evitare accumuli al di fuori dei contenitori o delle aree delimitate, a causa dell'eccessivo riempimento delle stesse.
2. Il conferimento dei rifiuti del centro deve essere fatto a impianti e tramite trasportatori regolarmente autorizzati e iscritti all'Albo Gestori Rifiuti, i quali prima di lasciare il territorio comunale devono obbligatoriamente provvedere ad effettuare regolare pesata del carico di rifiuti asportati, subordinatamente alla rilevazione della tara che devono comunicare al loro arrivo presso il centro di raccolta. Di entrambe le rilevazioni devono consegnare i tagliandi di pesata al personale del centro stesso o del Comune.

ART. 11 - DISINFESTAZIONE

1. Il centro di raccolta deve essere sottoposto periodicamente ad operazioni di disinfestazione

ART. 12 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. L'Amministrazione gestisce direttamente il centro con proprio personale, ovvero affida ad Associazioni la custodia e l'organizzazione dell'attività del centro di raccolta, tramite stipula di apposita convenzione.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI

1. Il centro di raccolta rifiuti non necessita di autorizzazione in quanto rispetta i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art. 183, punto 1, lettera m del D.Lgs.152/06.

TITOLO 2 - GESTIONE DIRETTA COMUNALE

ART. 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE

1. Il Responsabile della stazione di conferimento è il dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000.
2. Il Responsabile è tenuto alla conduzione della stazione di conferimento nel rispetto del Regolamento della medesima.

ART. 15 – COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO

1. Il personale addetto deve essere validamente formato al servizio.

2. Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e a svolgere le seguenti attività:
 - a. gestione del centro di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
 - b. apertura e chiusura del centro di raccolta negli orari stabiliti e sua custodia per tutto l'orario di apertura;
 - c. verifica della conformità dei rifiuti conferiti a mezzo di controllo visivo al fine di respingere eventualmente i materiali qualora difformi da quelli ammessi secondo il Regolamento, oltre che la verifica delle autorizzazioni dei mezzi che conferiscono e asportano i rifiuti da raccolta differenziata;
 - d. vigilanza sulle operazioni di conferimento dei rifiuti, affinché avvengano nel rispetto del Regolamento del centro;
 - e. sensibilizzazione dell'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti
 - f. sorveglianza nelle ore di apertura del centro al fine di :
 - evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
 - evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presenti nel centro;
 - g. assistenza all'utenza al momento del conferimento e sua sensibilizzazione ad un corretto e maggiore conferimento differenziato di rifiuti;
 - h. compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - i. segnalazione all'Amministrazione di ogni violazione del Regolamento del centro;
 - j. segnalazione all'Amministrazione di qualsiasi disfunzione o danno venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la funzionalità dei servizi;
 - k. segnalazione all'Amministrazione di eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;
 - l. pulizia a propria cura;
 - m. manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
 - pulizia del centro e dei siti di ammasso dei materiali;
 - asportazione dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno del centro di raccolta;
 - piccole manutenzioni eseguite direttamente dagli operatori senza l'intervento di ditte specializzate e/o di attrezzature particolari, eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area e piccoli interventi di conservazione delle strutture;
 - manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
 - manutenzione delle griglie e delle caditoie con rimozione dei materiali in esse caduti.
3. Il personale che gestisce il centro deve essere munito ed utilizzare idonea attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative anti-infortunistiche.

ART. 16 – ASSISTENZA AGLI UTENTI

1. Il personale operante nel centro è tenuto a fornire adeguata assistenza agli Utenti, al fine di garantirne la sicurezza.
2. Il personale è tenuto a controllare che l'Utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'Utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Qualora l'Utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi del Regolamento, il personale è tenuto a scoraggiarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza urbana.

ART. 17 – MANUTENZIONE DELLA STAZIONE DI CONFERIMENTO

1. Il personale è tenuto a curare il buono stato della stazione di conferimento. Per far ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali, delle eventuali rampe e dei locali dell'impianto, nonché delle aree a verde interne;
2. Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle zone immediatamente esterne all'area ecologica, il personale è tenuto, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento negli specifici contenitori.
3. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura (esempio: rifiuti misti) o pericolosità, l'intervento degli addetti ai servizi di igiene urbana, il personale è tenuto ad informare tempestivamente il competente dirigente (Responsabile-Ufficio Tecnico), affinché disponga quanto necessario.
4. Il personale è tenuto ad analogo comportamento qualora, durante lo svolgimento della propria attività, individuasse, nell'atto di depositare abusivamente rifiuti, i responsabili.
5. E' fatto divieto al personale, in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui l'area ecologica è dotata, di manometterli.
6. Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati al dirigente competente (Responsabile-Ufficio Tecnico), affinché provveda a disporre l'intervento necessario.

TITOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 18 – DIVIETI

1. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:
2. E' fatto espresso divieto a chiunque di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel centro;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori del centro;

- c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro;
- d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito, salvo che da parte del personale autorizzato;
- f. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

ART. 19 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, Capo 1°, Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m. e i., nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, quelle relative alle violazioni dell'art. 18 di cui al comma 2, punti b), c), d) e f), saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tale soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 255, 1° comma, D.Lgs 152/06:
 - a. da € 25,00 (venticinque) a € 155,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi
 - b. da € 105,00 (centocinque) a € 620,00 (seicentoventi) se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.
2. Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al comma 2, punto a) del precedente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) a € 400,00 (quattrocento).
3. La violazione del disposto di cui al comma 2, punto e) del precedente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 26,00 (ventisei) a € 250,00 (duecentocinquanta).
4. Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione comminata ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel centro nell'orario di chiusura.
5. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del centro è da intendersi di competenza e soggetta alla vigilanza dell'Unione Novarese 2000.

ART. 20 – SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

1. Tutte le attività svolte nella stazione di conferimento devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza (D.Lgs. 626/94 e norme collegate).
2. Qualora all'interno dell'area ecologica si verificassero incidenti agli Utenti, dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli stessi, ritenendo in tal modo sollevato il Comune da ogni responsabilità.